

È partito con l'aereo del pomeriggio, come sempre, come di consueto. La mattina del 25 aprile vi è stato l'incontro con Sandalo (torneremo sullo stesso), quindi Donat-Cattin (ciò non risulta, ma è opportuno dirlo), in piena campagna elettorale, va a tenere dei comizi in alcune zone del nord d'Italia; non so dirvi dove ed a che ora questi comizi si tenevano ma è certo che, dopo l'incontro con Sandalo, Donat-Cattin parte per questa ragione. Mi guarderò bene dal parlare — visto che qui ogni precisazione corre il rischio di passare alla storia; Violante mi ha capito — del pigiama o, quando arriveremo alla cena, di marmellata e di uova; preferirò parlare di prodotti di campagna. Forse lo stadio della commercializzazione mi libera dal passare alla storia per certe enunciazioni... Il 25, dunque, trascorre così: vi è solo il particolare dell'incontro con Sandalo. Trascorre anche il 26, il 27 e quasi tutto il 28 aprile. Violante, che cosa è successo? Considerato che il colloquio Donat-Cattin-Sandalò, come sappiamo, è durato dai 30 ai 40 minuti (è cominciato alle 8,30 ed è finito intorno alle 9-9,30), mi chiedo che cosa vi sia mai di spasmodico nella attività di Donat-Cattin o della sua famiglia per l'intera durata del 25 aprile, del 26, del 27 e per tre quarti del 28. Nel tardo pomeriggio di quest'ultimo giorno, la signora Donat-Cattin prende l'iniziativa di telefonare a casa Sandalo; risponde la signora, precisando che il figlio non è in casa ma dicendole anche che, poiché il ragazzo la sera sarà a cena con loro, se anche la signora Donat-Cattin verrà potrà incontrarsi con lo stesso e discutere.

Dunque, lo « spasimo » comincia la mattina del 24, per quella terribile rivelazione, e poi incontra tutta questa pausa di riflessione, di meditazione, tutte queste giornate nelle quali spasimi non mi pare siano verificabili. Non si sostenga che Donat-Cattin è partito il pomeriggio di mercoledì 24 aprile a causa della notizia ricevuta, dal momento che avremmo potuto — e dovuto, aggiungerei — dimostrare che la prenotazione era addirittura di qualche giorno prima! È una partenza che coincide, colleghi, con le vostre, con le no-

stre partenze, con le partenze di tutti i parlamentari. Vi è un ritorno. Anche questo affido alla vostra riflessione: come mai, se si è nel giro spasmodico di un contatto che va preso, in mancanza del quale accadranno cose gravissime, il lunedì, con il solito aereo delle 7,40, prima ancora che Sandalo fosse arrestato (tant'è che sarà poi la moglie a telefonargli la notizia a Roma) Donat-Cattin rientra a Roma per riprendere la sua attività parlamentare? Spasimo...!

Se è vero, come è vero, quello che ho avuto l'onore di dirvi, tutta la eccitazione, tutto il confusionismo intorno alla benedetta cena in casa Sandalo, con la telefonata sulla bambina (Franchi vi scherza, affermando che in casa Donat-Cattin le bambine si chiamano « bambini »; vi è anche un pochino di confusione su questo...), con la mamma che esclama « ha telefonato Alberto », con Sandalo che immediatamente si inserisce nel discorso (« stia attenta perché Alberto, nome di battaglia di suo figlio, può mettere quest'ultimo nei pasticci, pregiudica il contatto che stiamo tentando di prendere »), come va visto? Si era intanto acquisito che, finalmente, Sandalo era riuscito a contattare la Viriglio. Arriva, però, anche la prima e la seconda precisazione. Maschio o femmina che fosse il bambino della telefonata, un bambino in casa Donzelli era ammalato. Vedi il caso, ai sospetti vi è sempre la possibilità di una risposta... E Alberto o non Alberto che fosse il nome di battaglia di Marco, un fatto è certo: Donzelli, genero di Donat-Cattin, precisa di aver incontrato un Alberto — Alberto Papuzzi — funzionario della Einaudi, capo ufficio stampa di quella casa editrice. Alberto Papuzzi ha incontrato il Donzelli, perché Pietro Ingrao presentava il suo volume...

MELEGA. È sicuro, senatore? C'è negli atti?

LAPENTA. Sì (*Commenti*). A questo punto credo debba preoccuparsi Leonardo Sciascia, che parlerà dopo di me, se ho tanta fantasia da inventare i personaggi di un mio primo libro!

MELEGA. Risulta dagli atti che Alberto Papuzzi era a Milano? (*Commenti*).

PRESIDENTE. Vorrei che non si aprisse un colloquio. Ognuno può parlare, aspettando il proprio turno!

MELEGA. Ho fatto un'interruzione: qualche volta succede!

PRESIDENTE. L'interruzione è sempre possibile, purché non si passi ad un colloquio!

LAPENTA. Credo, signor Presidente, che l'interruzione in questo caso diventa doverosa ed utile, nella misura in cui serve a creare questo clima di volontà di accertare la fondatezza di ciò che diciamo noi e di ciò che dicono gli altri, allo scopo di capirci. Io mi sento, qui, quasi sospettato di voler raccontare un sogno fatto nella notte. Certo, però, Alberto Papuzzi non l'ho inventato io. Se tu, collega, mi chiedi il numero della pagina o della riga, può darsi che la mia scarsa diligenza mi metta in difficoltà, perché non ho gli atti sotto gli occhi. Ma un Alberto Papuzzi c'è, ed ha incontrato il dottor Donzelli, con la precisazione...

PICCOLI FLAMINIO. Si parla di una telefonata!

LAPENTA. Certo, parlavamo della telefonata: tutto ciò è stato riferito nel corso di una telefonata. Il dottor Donzelli ha telefonato da Milano alla moglie Maria Pia, una prima volta alle 21,30 del 28 aprile ed una seconda volta verso la una; in una di queste due telefonate ha parlato dell'incontro con Alberto Papuzzi.

MELEGA. Non con Alberto Papuzzi: semplicemente con Alberto! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore! Senatore Lapenta, la prego di non raccogliere le interruzioni!

LAPENTA. Chiedo scusa, signor Presidente: proseguo e mi avvio alla conclu-

sione. Come dicevo, quello che è certo è che di tutti gli interrogativi, i sospetti, in cui ci si vuol muovere, con caparbia testardaggine, esiste una pronta e logica spiegazione. Ho già detto che la frase secondo cui « la bambina » o « il bambino » « sta bene » fa riferimento ad un bambino o ad una bambina che non stava bene o era stata poco bene. Ho detto che quell'Alberto, di cui si parla alludendo al nome di battaglia di Marco Donat-Cattin, è in realtà il nome di Alberto Papuzzi, che è amico di Donzelli, il quale ha fatto quel nome alla moglie Maria Pia nel corso della telefonata. Ma l'interrogativo che dobbiamo porci è allora il seguente: cosa c'entra tutto questo con Francesco Cossiga? Come si può pretendere di far risalire a Cossiga responsabilità che si cercano nel vivaio di una fantasia che è ora quella di Sandalo, ora della famiglia di Donat-Cattin, certamente irrequieta per una situazione che non poteva certo offrire elementi tranquillizzanti? Restiamo quindi con i piedi per terra e discutiamo sulla sostanza delle cose.

Il collega Violante, ma anche il collega Franchi ed il collega Stanzani Ghedini, si dolgono della mancata acquisizione dei verbali Peci. Su questo punto sarò telegrafico, perché su questo punto si sono già intrattenuti i colleghi Vernola e — se ricordo bene — Felisetti. I magistrati di Torino, dunque, facendo il loro dovere, istruendo un processo e delineandosi una ipotesi di reato ministeriale, inviano al Parlamento i verbali e lo stralcio di quel processo, affinché l'apposita Commissione possa valutare la sussistenza o meno di tale reato. A richiesta della Commissione arrivano altri documenti e ieri ne arriva un altro, che doverosamente un altro magistrato, nel momento in cui ha intuito, ha capito — anche qui facendo il suo dovere — che quella pagina processuale potesse portare luce ed elementi di accusa o di difesa — non è quello che interessa al magistrato —, invia.

Signori, perché mai i magistrati di Torino che sanno che nel verbale Peci c'è qualcosa che interessa questo processo e se fosse sfuggito, aggiungo, perché mai —

l'Italia intera ormai da un mese legge e approfondisce questa accusa mossa alla maggioranza che non ha voluto aderire alla richiesta di acquisire i verbali Peci — non li hanno mandati né prima, né durante, né dopo? Evidentemente in quei verbali non c'è niente che interessi questo processo.

Violante in un passaggio molto importante, a pagina 10 della sua relazione, sul quale ancora nessuno si è soffermato, dice che: « Il preoccupante parallelismo tra la scomparsa delle pagine del verbale Peci relative a Marco Donat-Cattin e la frase che Sandalo mette sulle labbra di Cossiga: noi faremo il possibile per tenere una notizia segreta... ». Quindi, questo preoccupante parallelismo che egli denuncia reggerebbe ad una sola condizione e cioè che qui fosse provato un concerto criminoso tra il Presidente del Consiglio e Carlo Donat-Cattin. Comunque, credo che il rilevare, ancora una volta utilizzando Sandalo, e l'andare a riesumare anche una frase assurda, un concetto assurdo come questo, significa che veramente vogliamo mettercela tutta per arrivare non ad acquisire prove illuminanti, perché, se queste ipotesi per un attimo noi facciamo, dobbiamo immaginare che ben altro sarebbe stato e non saremmo qui se ci fosse stata un'intesa che appunto diventava in quel caso un concerto criminoso. In questo caso non staremmo qui in un Parlamento a discutere liberamente perché democraticamente, impugnando un provvedimento della Commissione parlamentare, altri parlamentari hanno chiesto che voi nella sovranità del Parlamento in seduta comune criticaste, verificaste le nostre tesi, la nostra impostazione, per confermarla o per respingerla.

Si rimprovera ancora Donat-Cattin di aver tenuto atteggiamenti diversi in una ricostruzione alla quale non è sfuggito niente; ma come vedete ci sono nelle cose, nella realtà, le risposte che a quegli argomenti, a quegli interrogativi vanno date.

Il confronto Cossiga-Donat-Cattin lo abbiamo esaminato. Si colgono nel comportamento di Donat-Cattin delle contraddiz-

ni in quanto si dice che si è agitato come non si era agitato e avrebbe dovuto agitarsi quando su *Panorama* lesse cose molto più gravi di quelle che aveva appreso da Cossiga, e nessuno risponde, nessuno ha chiarito che in quella occasione, mi pare dalla DIGOS o dal magistrato, certo fu data a Cossiga una precisazione a proposito di quella telefonata e si disse che non partiva — se non erro — da casa sua.

Quindi, Donat-Cattin ha chiesto, non è rimasto inattivo; e quando ha ricevuto l'anonimo non si è spaventato come quando ha incontrato Cossiga; ma se va da questi, proprio perché o anche perché ha ricevuto l'anonimo, come mai volete poi fare intendere che in quelle circostanze sia rimasto indifferente?

Si dice che non lo avrebbe tormentato la notizia della appartenenza di suo figlio all'area dell'estremismo e poi si ricorda che la moglie corse una volta a Vercelli, nella speranza di contattare il figlio, di recuperarlo. Evidentemente ci troviamo in tempi antecedenti la vicenda di cui ci interessiamo. Tutto quello che fa, non so perché, poi lo si dimentica.

Se si vuole poi dare — sto per concludere, onorevoli colleghi — una interpretazione della risposta dell'onorevole Cossiga come di un messaggio in codice; una ricostruzione da parte di Violante che non fa una grinza sul piano dottrinale: il delitto-mezzo e il delitto-fine, la contestazione specifica per un caso, generica per l'altro. A parte il fatto che Donat-Cattin, che io sappia, non è uomo di legge, ma questo, collega Violante, è un discorso per iniziati, per addetti ai lavori; il voler captare, attraverso la letteratura giuridica, un messaggio che significhi che esista una contestazione generica o specifica, mi sembra veramente voler strafare.

Alla domanda: « L'attuale latitanza è stata determinata dalle notizie acquisite dal padre nel corso del colloquio del 24 aprile? »; noi rispondiamo di no, lo abbiamo già fatto e lo ripetiamo, anche e soprattutto perché ieri un altro documento ha comprovato che il 7 maggio Marco Donat-Cattin era a Roma, non avendo de-

ciso ancora di espatriare. Scopre — e solo quel giorno — di essere ricercato; lo ritroviamo ancora in Italia il 10. Credo, cioè, che se avessimo avuto bisogno di ulteriori elementi, questi ci sono stati forniti: non diciamo che finalmente è arrivata la testimonianza decisiva a favore del nostro assunto; diciamo che essa, in maniera autonoma, si aggiunge a quelle che avevamo già acquisito e sulla scorta delle quali avevamo emesso la nostra ordinanza.

C'è ancora un riesame dettagliato delle solite posizioni, quelle della signora Donat-Cattin, di Maria Pia Donat-Cattin, argomenti che abbiamo già trattato e che ormai tutti conosciamo. All'improvviso, ancora una volta, Violante reinserisce nella relazione Cossiga, e questa volta per stabilire che ancora in una differenza tra la sua risposta e quella di Donat-Cattin si coglie un contrasto, e che quel contrasto va interpretato come una difesa, almeno a livello psicologico, da parte dell'onorevole Cossiga. Cossiga ha detto: « Mi disse di non aver contattato il figlio »; laddove Donat-Cattin dice pressappoco (non rileggo le precise parole, per non rubarvi altro tempo): « Ho l'impressione che stia camminando su un terreno scivoloso ». Donat-Cattin ha anche detto: « Non ho contattato mio figlio perché, tra l'altro, hanno arrestato il ragazzo al quale mi ero affidato ». Ma si mette « il carro davanti ai buoi » se si afferma che, non essendovi stato il contatto, l'ipotesi del favoreggiamento « salta ».

Abbiamo respinto l'idea del contrasto fra queste due deposizioni. Vi abbiamo dimostrato che non è qui che si coglie, ancora una volta, prova o indizio di responsabilità. Vi abbiamo risposto sui verbali di Peci non acquisiti. Non abbiamo voluto riascoltare la moglie, la figlia, il genero di Donat-Cattin, né la madre di Sandalo sia perché già ascoltati dal magistrato (questo è pacifico), sia perché (come sottolineammo in Commissione, e ripetiamo in quest'aula) non influenti sulla posizione che a noi interessa, e sulla quale nulla costoro avrebbero potuto dire. Ha risposto ieri — e bene — Vernola sulla inutilità di ascoltare il ministro Rognoni.

Ultima notazione: la manifesta infondatezza. Dice Violante, ed io concordo, che quando manca un elemento essenziale del fatto, la manifesta infondatezza c'è; siccome per lui manca la rivelazione, manca un elemento, ed il fatto diventa manifestamente infondato; ma in ogni caso — tra l'altro il concetto di manifesta infondatezza credo sia stato eliminato ormai da molte delle vecchie collocazioni e conservi ancora un posto solo nella Commissione per i procedimenti di accusa — è assurdo immaginare che proprio il Parlamento debba dare della manifesta infondatezza una interpretazione restrittiva. A me pare che la si possa e la si debba accogliere, onorevoli colleghi, nello spirito dell'articolo 152 del codice di procedura penale, laddove si dice al magistrato che ogni qualvolta si delinea la certezza di innocenza, il proscioglimento dev'essere immediatamente proclamato.

Gli argomenti finora adottati *ex adverso* non credo abbiano spostato di una virgola le nostre convinzioni; credo ci sia stato un momento nella cui immediatezza la Commissione, torno a dirlo e concludo, con l'aiuto della stessa onesta ammissione dell'opposizione che non c'erano prove di accusa, colse l'innocenza di una personalità, perseguire la quale significava mettere a rischio la stessa stabilità del paese.

Furono queste le ragioni per cui fummo rapidi, oltre al desiderio e alla esigenza di non offrire ancora una volta al terrorismo (perché è un terrorista chi dà il via a questo processo, anche se poi rimane emarginato dal contesto del discorso) sensazioni di perplessità e di debolezza che, lungi dal coinvolgere un uomo, avrebbero potuto coinvolgere un paese.

Noi conserviamo quella nostra convinzione. Democraticamente aspettiamo che il Parlamento, dopo averla verificata, la confermi o meno, ma sappiamo, ci si consenta quest'affermazione senza accusarci di presunzione, di aver fatto con onestà e coscienza tutto intero il nostro dovere (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra richiesta di ulteriori accertamenti è pari alla gravità della vicenda, alla delicatezza della materia, al senso di responsabilità con cui l'abbiamo affrontata e vogliamo ancora affrontarla.

Al cospetto non tanto delle perplessità numerose, quanto dei dubbi, seri e ragionevoli, e non pochi, ed anche delle certezze e dei molti punti oscuri, l'affrettato provvedimento di archiviazione rivela un contenuto di scarsa coerenza con gli aspetti di riserva di giurisdizione che pure sono presenti nella qualificazione del reato parlamentare, attribuita al Parlamento.

Ho detto della richiesta di ulteriori accertamenti; sembrerebbe superfluo, ma varrà la pena ripetere che ci vogliono tre giorni per fare questi ulteriori accertamenti.

Ho parlato della delicatezza della materia. A questo proposito, sarà bene ricordare che la materia ha un particolare rilievo politico-costituzionale perché la possibile, sottolineo possibile, antigiuridicità dei fatti di reato, attribuiti con la notizia di reato che stiamo valutando, si colorisce di ulteriori contenuti in quanto riguarda l'esercizio di poteri conferiti costituzionalmente o attribuiti da leggi di interesse costituzionale.

Non sfugge, del resto, ad alcuno che il rilievo di questa materia si colloca anche in un quadro di accresciuta pregnanza del diritto penale costituzionale; una pregnanza resa ancora più intensa dalla recente introduzione nel nostro sistema penale di una serie di norme fondamentali, prima fra tutte quel famoso articolo 165-ter, che è poi la chiave di volta della nostra discussione.

Noi siamo in presenza di un rapporto molto più stretto, molto più intenso, al confine della lotta contro l'eversione e il terrorismo, tra la legislazione penale e l'ordinamento costituzionale. Questo rapporto più stretto e più intenso ha reso in molti casi ancora più stringente l'incidenza penale del dovere di fedeltà del cittadino alla Repubblica, prescritto dalla Costituzione.

Ecco perché i fatti di reato segnalati nella nota trasmessa dalla procura della Repubblica e dall'ufficio istruzione di Torino sono racchiusi nella tipicità delle norme penali indicate (rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento), ma le riguardano anche per quanto concerne contenuti e modalità di uso delle funzioni previste dall'articolo 95 della Costituzione e, in ogni caso, dall'articolo 1 della legge n. 801 del 1977.

D'altra parte, è lo stesso codice penale che, quando la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio non è, come nel caso della rivelazione del segreto, elemento costitutivo del reato, la eleva a circostanza aggravante se si può ravvisare che un reato, per sua definizione comune (salvo la qualificazione data in questo caso dal soggetto attivo: il ministro e, nella specie, il Presidente del Consiglio dei ministri), sia commesso con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio.

Si dirà: « È superfluo richiamare queste cose ». A me appariva necessaria questa notazione introduttiva, perché i reati ministeriali, che si assumono commessi nell'esercizio delle funzioni, sono, sì, senza dubbio e sempre, reati politicamente qualificati dalla figura del soggetto attivo, ma con una qualificazione ulteriore in questo caso riferibile dalla persona del soggetto attivo alla sua condotta. Questo credo che sia uno dei punti fondamentali della discussione!

E qui la qualificazione ulteriore, il passaggio dalla persona dell'agente alla condotta (nel favoreggiamento, Luciano Violante, mi pare si dica « chiunque », ma qui il « chiunque » è estremamente qualificato) lo si coglie nella funzione istituzionale del Presidente del Consiglio, in una rilevanza della sua condotta che non riguarda tanto un profilo di commistione pubblico-privato, quanto riguarda la possibile interferenza, comunque si sia determinata (dobbiamo vedere se sia avvenuta la possibile interferenza), con l'attività di persone operanti nel campo della eversione terroristica; e, quindi, con un

coinvolgimento di quelle funzioni che in questo caso si riassumono nelle funzioni attribuite in forza del giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

A questo punto, vorrei dire che ogni predeterminazione di decisioni dei gruppi (delle quali predeterminazioni pure molto si è parlato fuori di quest'aula, ma in un ambiente politico) tende a spostare, direi pericolosamente, i termini del problema. Infatti, qui il problema è quello del rapporto di fiducia tra istituzioni e popolo (dico « popolo », e non gente, come oggi usa dire, perché è dal popolo che deriva la sovranità), di cui è elemento centrale e determinante il rapporto di fiducia tra Presidente del Consiglio dei ministri e istituzioni, tra Governo e istituzioni.

Qui, invece, si tende a rovesciare i termini della questione, e a ridurli ad un rapporto di fiducia tra la maggioranza e il Governo, invocandosi quasi una sorta di « ragione della maggioranza », come figura subalterna e affievolita della ragion di Stato o della ragione politica.

Noi abbiamo ben chiara la funzione che la nostra Costituzione assegna ai partiti politici quando li chiama a concorrere alla determinazione della politica nazionale. Siamo stati la forza che più tenacemente ha difeso, al tempo del *referendum* sul finanziamento pubblico (che era un *referendum* contro la funzione costituzionale dei partiti politici), i partiti politici; però, diciamo anche che, sol che si tenda, in una discussione di questo genere, a spostare i termini del problema e a presentare l'alveo di questo dibattito come un canale in cui possano confluire le tensioni interne alla maggioranza o le tensioni tra maggioranza e opposizione; sol che si faccia o si tenti di far questo, sommessamente mi pare di poter dire che si può innestare un principio molto pericoloso. Oltre tutto, si favorisce qui una radicalizzazione del confronto, che non è l'oggetto della nostra decisione.

Tra i tanti dubbi che ho, ho il forte dubbio che si sia voluto ribaltare il discorso. L'impostazione processualmente innocentista del relatore Jannelli credo che si raccordi con l'intervento del compagno

Felisetti, il quale, se ho ben capito, ci addebita (ma noi respingiamo ciò fermamente) che attraverso questa discussione noi si voglia provocare la crisi di Governo: questa discussione sarebbe, cioè, per noi soltanto l'occasione da cogliere per provocare una crisi di Governo.

Perché dico queste cose, anche se, nell'ambito dei nostri gruppi, non ho l'autorità per entrare in questo discorso? Le dico perché, in sostanza, si rovesciano le carte, si attribuisce a noi un disegno che non abbiamo, per poi dire: se è così, chiamiamo a raccolta le forze della maggioranza. Si introduce così, indubbiamente, un principio di coercizione rispetto alla assunzione di responsabilità chiara e doverosa che ciascuno di noi deve qui operare nella sua coscienza, nel momento in cui valuta questo caso.

Su questo punto, vorrei ricordare le cose molto sensate ed acute che disse in quest'aula l'onorevole Bozzi quando si discusse il caso *Lockheed*, quando si mise in rilievo la natura del reato ministeriale per la maggior gravità dell'offesa che esso reca ai governati, in quanto è commesso da chi detiene il potere e quindi mette in gioco la classe dirigente, qualche volta le stesse istituzioni, « toccando in qualche modo » — erano parole dell'onorevole Bozzi, ritengo fedeli, perché le ho annotate — « l'essenza stessa della democrazia; il rapporto fiduciario che deve alimentare la sintonia istituzionale tra paese reale e paese legale ».

È anche vero — debbo dirlo per completezza di riferimento — che l'onorevole Bozzi aggiunse che « può anche verificarsi la possibilità di dichiarare che non sussista reato ministeriale per spiccata ragione di opportunità politica o per ragion di Stato ». Non credo, però, che l'onorevole Bozzi volesse riferirsi al più meschino e meno concludente concetto di « ragion della maggioranza ».

Il punto è, comunque, che l'oggetto della discussione è questo e non un altro. Tanto che — esprimendo un'opinione personale, lo sottolineo — io mi chiedo: abbiamo sentito ieri qualche cenno al cammino compiuto dalla Commissione inqui-

rente (si continua a chiamarla così, non so perché), cioè dalla Commissione per i procedimenti di accusa, e qualche cenno alle ulteriori possibilità che si presentano. Massima nostra disponibilità, credo di poter dire, a questa discussione; il punto giuridico-politico (almeno uno dei punti) è soltanto questo: posto che in questa sede si discute la lacerazione, la rottura del rapporto di fiducia che indubbiamente c'è stata, solc per il fatto che si è adombrato un possibile reato ministeriale, il punto è chiedersi se ed in quale misura la sede giudiziaria sia quella adatta (non è escluso che possa esserlo) per discutere la ricomposizione di questa rottura — perché, comunque venga definita la vicenda, sempre di ricomposizione dovrà trattarsi! —.

È stato male compreso l'appello molto puntuale che Luciano Violante rivolgeva al Presidente del Consiglio: si inseriva in questa ottica politico-costituzionale. Se si insiste su questo, si dà proprio la sensazione dell'esistenza di due schieramenti precostituiti, prevenuti, nei quali si riversano e si riflettono tutti gli altri conflitti. Scusate, come si sbriciola e si riduce poi questa discussione, che, al di là della sua radicalizzazione, ha un profondo senso e contenuto di impegno costituzionale? Mi sembra che queste cose possano trovare — non so se paradossalmente — una conferma nello stesso comportamento del senatore Donat-Cattin che, ad un certo punto, era di fronte a tre strade. Cercare il figlio, come poi ha fatto: dico, soltanto cercare il figlio. In secondo luogo, rivolgersi ad un avvocato e conferirgli ampio mandato. Infine, conferire con un magistrato: sarebbe stata la strada meno produttiva. Crediamo di conoscerli abbastanza bene tutti, i Vitalone, i Violante, i Riccardelli, quando sono dietro il tavolo dei loro uffici giudiziari, non in questa sede ... intendo riferirmi alla magistratura italiana. Sapete anche essere scostanti, pur con lo amico, quando si tratta di tutelare il segreto professionale? Ma questa è una parentesi, se volete, distensiva.

Dicevo che, di fronte alle tre possibili strade, il senatore Donat-Cattin sceglie la

sua, una quarta: va dal Presidente del Consiglio come fonte primaria, non essendovene altre; è giunto al limite. È la fonte primaria e risolutiva (debbo ritenere) secondo lui, dovendosi ipotizzare che le altre gli siano comunque sbarrate quanto meno nei risultati. Cosa dice il senatore Donat-Cattin al Presidente Cossiga? Non è che si faccia scivolare un discorso, così, insieme a cento altri; c'è un *aut-aut* (non mi interrompete: non è quello del prendere o lasciare) nella logica della domanda: Peci ha detto cose che non è necessario io mi dilunghi a ripetere (sarebbe il caso di parlare il meno possibile di tali cose, seguire soltanto certi filoni, ma è inevitabile che io parli del senatore Donat-Cattin anche se qui — è stato ricordato — la discussione riguarda il Presidente Cossiga); esponente di Prima linea, poi fuoriuscito nel Veneto, eccetera. Questo è tutto e, col suo linguaggio rudemente espressivo, il senatore Donat-Cattin chiede di sapere se la faccenda è una « bufala » o una cosa seria. Questo è l'*aut-aut*, qui mi devi rispondere, *hic Rhodus*.

Evidentemente, c'è questa connotazione che ci lascia capire come, a torto e malamente, il senatore Donat-Cattin ha individuato, nel Presidente del Consiglio, il punto di contatto immediato, rapido, per vie brevi, per le sue vie, attraverso le quali può risolvere la questione. Se questa è la definizione della vicenda, da essa siamo sempre partiti senza alcuna presunzione di colpevolezza. Il comunicato della direzione del nostro partito, del 3 giugno di quest'anno, era molto chiaro e vale qui la pena di ricordarlo: « La direzione e le presidenze dei gruppi parlamentari del partito comunista italiano ritengono necessario assumere tale iniziativa » — la raccolta delle firme — « non per un preconconcetto giudizio di colpevolezza, ma per il fatto che l'incompleta » — ed è incompleta anche oggi — « indagine della Commissione inquirente e il rifiuto ingiustificato, opposto alle proposte dei commissari comunisti e di altri gruppi, di effettuare ulteriori ed essenziali accertamenti, non hanno consentito di fare l'indispensabile chiarezza e di dissolvere i dubbi seri ed inquietanti sul

comportamento del Presidente del Consiglio ».

Ho ritenuto opportuno citare questo documento — e mi auguro che il suo contenuto possa essere condiviso da più parti — perché deve essere chiaro — per noi lo è e lo dovrebbe essere per tutti — che in questa indagine, in fatto e in diritto, noi siamo profondamente convinti che occorre procedere con estremo rigore, da praticare con uno sforzo di obiettività, del quale dovete darci atto per quanto abbiamo detto fino a questo momento. Questo sforzo di obiettività, se necessario, va compiuto fino al tormento delle coscienze di ciascuno di noi.

A questo impegno rigoroso, e quindi sereno, di obiettività, dobbiamo predisporci; e noi comunisti l'abbiamo fatto, con tutta la nostra capacità di tradurre l'impegno di rigore in un risultato altrettanto rigoroso. Questo rapporto tra impegno e risultato io credo che, consentitemi di dirlo, debba fondarsi sul principio di una massima fedeltà ai principi morali che ciascuno di noi sia capace di esprimere. A questo punto, non vorrei essere preso per un presuntuoso e correre il pericolo di essere considerato fuori del tempo, né tantomeno vorrei divagare: intendo la fedeltà nel senso romano di *fides*, quella della più limpida accezione della cultura umanistica e giuridica dei romani — scusate, si è parlato tanto di Sparta, faccio questo brusco ritorno a Roma —, cioè fedeltà agli impegni che si assumono, che noi abbiamo assunto. *Fit quod dicitur* dicevano i romani, abbiamo cercato e cercheremo ancora di fare quanto abbiamo detto.

D'altra parte, questa esigenza è profonda in quanto il presupposto del procedimento di archiviazione è nel rigore della deliberazione, riferito il termine non tanto al documento che lo materializza e lo esprime — affrettato provvedimento, l'ho già detto — quanto al risultato dell'atto. Il collega Lapenta mi ha suggerito un ricordo, anche se non essenziale e decisivo. Quando nel 1944, in virtù del famoso decreto legislativo luogotenenziale, si modificò la formula dell'articolo 74 del codice

di procedura penale, e si è ritornati in sostanza alla definizione del codice del 1913, è scomparsa la definizione della manifesta infondatezza che allora era riferita al rapporto, al referto, alla denuncia, alla istanza. Non traggo, da questo, un argomento perché la dottrina è concorde nel ritenere che la manifesta infondatezza è sempre strettamente legata all'essenza dell'istituto della cosiddetta archiviazione; però è un fatto di valore non trascurabile che getto sul tappeto. Sarà un problema di linguaggio ma anche il linguaggio ha una sua funzione sostantiva, soprattutto il linguaggio giuridico.

Ebbene, nel regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa resta la definizione della manifesta infondatezza. Pongo il problema come presupposto espresso, sostanziale e filologico della deliberazione di archiviazione; quindi su questo presupposto dobbiamo attestarci, anche sul suo *nomen iuris*, per quanto possa essere utile. Ed è a questo presupposto che resta ancorato quel passaggio stretto e particolarmente difficile che è la conclusione di manifesta infondatezza.

Piero Calamandrei, in una noticina breve ma acuta, che molti qui ricorderanno, quando si poneva il problema della manifesta infondatezza, individuava il confine anche tra il tipo di organo che deve deliberare in un caso la manifesta infondatezza e nell'altro l'infondatezza, che è una cosa profondamente diversa. È una differenza nell'organo, che non è soltanto di competenze o di giurisdizione, ma è differenza relativa anche all'oggetto, perché nell'un caso si tratta di valutare la notizia dei fatti di reato (il reato-fatto) e nell'altro caso si tratta di decidere, in seguito, sui fatti di reato, sul reato-istituto giuridico, magari per escluderlo. Dico questo in senso assolutamente astratto, prescindendo dalla vicenda, sulla quale non posso e non debbo fare ipotesi alcuna.

La manifesta infondatezza, quindi, è l'indiscutibile riduzione della notizia di fatti di reato ad una pseudo *notitia criminis*. Questo è il punto. E tra manifesta infondatezza e infondatezza c'è la differenza che passa — e qui debbo ripetermi,



perché queste cose le ho dette poco fa — secondo una certa accezione della sistematica penale, tra il reato-fatto e il reato-istituto giuridico.

Vorrei dire, in altre parole, che è molto più facile buttare a mare un reato istituito giuridico, piuttosto che escludere oggi, in presenza di una *notitia criminis* seria e concludente, un fatto di reato, cioè un reato non ancora istituito giuridico. Sto cercando di dire che sono diversi mentalmente, psicologicamente e giuridicamente i procedimenti logici che conducono all'uno o all'altro atteggiamento, perché l'incidenza del dubbio è diversa e produce diversi effetti. Infatti, in presenza di dubbi fondati un tribunale assolve, un giudice istruttore ordina il rinvio a giudizio. Questa non è solo prassi, ma sono fondamenti essenziali di cultura e di esperienza giuridica. Nella fase del diritto sostantivo, infatti, il dubbio opera nel senso del *favor rei*, mentre nella fase processuale no: si impone, quanto meno, un ulteriore sforzo per chiarire e per vedere se poi, purtroppo, alla fine, si rimarrà o meno nel dubbio.

Faccio questi esempi perché mi sembra che questo sia un punto degno di essere trattato. Infatti la manifesta infondatezza va accertata, va sperimentata; se posso consentirmi di mutuare il linguaggio da quello delle nostre Giunte delle elezioni, direi che si tratta di un procedimento con il quale si sottopone ad una prova di resistenza la notizia del fatto di reato. Ed allora deve risultare indiscutibilmente — senza che permanga il minimo dubbio, perché ne è sufficiente uno solo, anche se questo poi non basterà nella fasi successive — la mancanza di uno o più elementi essenziali del fatto, della figura criminosa eventualmente riconducibile al fatto, per cui, in quelle condizioni, si debbono « alzare le braccia », si deve dire che ogni ulteriore elemento di indagine e di delibazione diventa pretestuoso — secondo una brutta parola del nostro linguaggio forense — e comporterebbe soltanto un inutile dispendio di attività processuale. La questione, insomma, per essere manifestamente infondata deve apparire

tale da poter essere risolta soltanto attraverso una sobria delibazione, senza una penetrante esegesi; l'eccezione in sostanza ha diritto di ingresso soltanto se non possa essere proposta *nisi tergiversatione aliqua*. E noi non stiamo tergiversando, ma stiamo offrendo alla valutazione dell'Assemblea argomenti seri e concludenti, argomenti di dubbio o di certezza, ma argomenti.

Mi sono trattenuto un po' a lungo su questo concetto della manifesta infondatezza. Voglio dire ancora che tale concetto è stato studiato molto sotto il profilo del giudizio di costituzionalità delle leggi. Su questo argomento ha discusso maggiormente la dottrina costituzionalistica che quella penalistica. Si tratta, senza dubbio, di aspetti diversi, e capisco che sia più facile discuterne quando si tratti del dubbio di manifesta infondatezza nei confronti di una legge. La legge ed il fatto sono due cose diverse. Tuttavia, un filone unitario esiste in questa discussione, più accentuata nel settore costituzionalistico che in quello penalistico, nel quale la discussione trae alimento soprattutto dall'esperienza giudiziaria. Il punto di contatto c'è, ed è costituito appunto dal dubbio. Piero Calamandrei diceva che, in presenza del dubbio, si esce fuori dal campo della manifesta infondatezza, e si entra in quello della opinabilità. E il campo della opinabilità è già un campo da rimettere ad altre valutazioni.

Vorrei dire un'altra cosa: qui la situazione è molto diversa da altri momenti in cui la fondatezza è la presunzione. Prendiamo, per esempio, il procedimento che si svolge dinanzi alle Giunte per le autorizzazioni a procedere. La fondatezza è la presunzione, e si tratta di verificare la presenza o l'assenza di condizioni identificabili in un certo *fumus*, che facciano venir meno o mantengano la fondatezza. Il nostro, invece, è un procedimento del tutto contrario sul quale, al cospetto del dubbio, si continua ad indagare. Perché questo? Credo che la risposta sia doverosa: il dubbio in fase decisionale investe l'esercizio della giurisdizione e coinvolge, quindi, il principio del libero convincimen-

to, riferibile soprattutto alla coscienza. Il dubbio in fase di delibazione incide sull'esercizio o sulla prosecuzione dell'azione penale, che è obbligatoria. Non lo dimentichiamo. Sono due diversi momenti di impegno processuale; sono due diverse valutazioni di impiego di criteri, in questo caso, giuridico-costituzionali.

Se queste premesse possono avere una loro validità, vorrei, ad esempio, dire una cosa, anticipando quanto affermerò nel prosieguo del mio intervento. Dobbiamo scomporre il fatto, dobbiamo fare una analisi, se volete, anche esasperata del fatto; ma, sol che ci resti un lembo, un frammento di questo fatto, tale che si possa, in ipotesi, ritenere conforme ad esso una soluzione giuridica, già abbiamo scavalcato questo confine, e la manifesta infondatezza se ne è già andata a casa.

Qui si è discusso — farò qualche rapido accenno a questo proposito — del tentativo. Ma il tentativo non è configurabile nel reato di favoreggiamento. Tuttavia, c'è una parte della dottrina secondo la quale, se si tratta di reato ad evento naturalistico, il tentativo è configurabile. Allora, poco importerebbero tante cose, di cui pure abbiamo discusso e di cui dobbiamo discutere, e tutto si ridurrebbe alla valutazione di quel colloquio del 24 aprile. Ma noi non dobbiamo adesso andare a decidere se in questa figura di reato sia configurabile il tentativo. Noi dobbiamo dire che questo fatto, in ipotesi, richiama ad una possibile figura di reato. Punto e basta. Abbiamo già svolto il nostro compito. Ebbene, gli atti che ci sono pervenuti confermano che tutta questa vicenda è quanto meno un cimitero di dubbi, oltre a certezze e a punti oscuri. Allora, dirò subito una cosa entrando in un altro momento del discorso: Sandalo — mitomane, protagonista, terrorista deluso, « pazzo », e così via dicendo — è soltanto il principio della *notitia criminis*. Mi sorge il dubbio che questo enorme e sproporzionato rilievo che ad esempio il relatore Jannelli attribuisce a Sandalo sia funzionale al fatto di concludere: ma se questo è Sandalo, questa è tutta una « bufala », come dice il senatore Donat-Cattin!

Ma chi ha portato Sandalo in Parlamento, se non il senatore Donat-Cattin? E lo ha fatto quando ha messo insieme due eventi: è andato da Cossiga, e non ci doveva andare (il problema non è quello delle norme, perché le norme di comportamento, a livello giuridico-costituzionale, politico-costituzionale, di pubblica amministrazione, esistono eccome; non possiamo solo imporle nel rapporto familiare), e ha preso contatto con Sandalo parlandogli di Cossiga. E in proposito Donat-Cattin, rispondendo ad una delle vostre domande nella Commissione, dice: « Io tornai a dirgli: guarda (...) non è una cosa da scherzarci ». E ancora Donat-Cattin: « Sono stato ieri a studio » — cosa riservata — « da Cossiga, a San Claudio; ho chiesto ed ho avuto delle risposte che non mi hanno rassicurato, anzi mi fanno ritenere che se tu ti sforzassi di vedere se c'è qualcuno che prenda contatti... ». È quindi il senatore Donat-Cattin che spende, non millantando, il nome di Cossiga con Sandalo. E Sandalo è l'inizio della *notitia criminis*.

A questo punto vorrei brevemente liquidare la questione dell'antefatto che è essenziale (la pagina 50, le pagine mancanti). È certo, comunque, che non intendo ripetere — non foss'altro perché le sciuperei, dato che le ha dette così bene — le cose che ha qui riferito Luciano Violante. La chiave di volta è l'articolo 165-ter. Perché? Perché, dal punto di vista giuridico e dal punto di vista dell'esame costituzionale del fatto, questa è un'innovazione particolare, delicatissima, introdotta nel nostro sistema; è un punto di saldatura — a volte, quando si discute di queste cose, si dice: « Le ossa di Montesquieu! »; povere ossa di Montesquieu! —, è una cerniera delicata tra l'attività di prevenzione e repressione dei reati e l'attività della giurisdizione penale. Si tratta di una norma senza dubbio di carattere particolare. La sua particolarità risulta dal fatto che il ministro dell'interno deve ritenere indispensabile la richiesta di acquisire quelle determinate copie, che l'ultima parola spetta all'autorità giudiziaria (decreto motivato di rigetto, se del caso)

e che è espressamente prevista la operatività del segreto d'ufficio. Perché insisto su quest'ultimo punto? Perché il carattere del segreto d'ufficio, in sostanza, è quello riferibile ad una notizia che, per disposizione di legge, per ordine dell'autorità, per consuetudine riconosciuta o anche per sua stessa natura, debba rimanere segreta, per i danni che la sua rivelazione può produrre. Quindi questa notizia non deve essere riferita ad alcuno, né espressamente, né per ammiccamenti, né per frasi di intelligenza che restino a metà strada.

Ma c'era il segreto istruttorio! Era necessario? Non era necessario ma era strettamente opportuno: segreto istruttorio più segreto d'ufficio. Si è cioè voluto dire che questo è un segreto da tutelare ad ogni costo, proprio perché non è « il tuo segreto » — ci si scusi il modo dell'espressione — Presidente del Consiglio, ma è il segreto dell'ordine giudiziario, dell'altro pilastro su cui si fonda l'ordinamento costituzionale del nostro Stato.

Di che cosa si è trattato? Del verbale Peci (pagine mancanti), di una non meglio precisata mappa del terrorismo. Mi sono imposto di non fare battute, ma talvolta la tentazione è grande: che cos'è questa mappa del terrorismo, un grafico, una mappa, un rapporto interno al ministro, un rapporto di polizia giudiziaria, un rapporto dei servizi di sicurezza, una informativa, una velina, una di quelle cose che non hanno firma ma hanno un contenuto rilevante? Che cosa c'è in questa mappa? Dobbiamo saperlo, altrimenti corriamo il rischio di attestarci su un'idea topografica, in cui ci sono tanti punti, in uno dei quali è collocato Marco Donat-Cattin.

È, dunque, importante conoscere le pagine mancanti dei verbali Peci. Non ce le ha mandate Torino, diceva ieri sera l'onorevole Vernola! I giudici di Torino sanno che sono state acquisite mediante il 165-ter. È una risposta. Esauriente? Non lo so, ma, se viene posta una domanda e se è possibile una risposta, siamo già in un campo in cui — non vorrei continuare

a ripetermi — di manifesta infondatezza non si può parlare.

Vorrei dire che, a questo punto, si fa francamente fatica a seguire il Presidente del Consiglio, quando assume che alla data del 24 aprile egli non era, in sostanza, a conoscenza del contenuto specifico delle dichiarazioni di Peci. Vi è la pagina relativa al dibattito avvenuto in quest'aula il 21 maggio 1980, con la puntualizzazione dell'onorevole Bozzi. Rognoni ha consegnato i verbali a Cossiga. Il relatore Jannelli afferma che Cossiga li conosce bene, il Presidente del Consiglio dice il contrario. Perché faccio fatica a seguire quest'ultimo nelle sue affermazioni? Non tanto per la letteratura — e credo si tratti di letteratura seria —, che lo colloca tra uno degli studiosi più attenti del fenomeno del terrorismo, anche su base di comparazione di esperienze extranazionali. Il Presidente afferma che la struttura del nostro paese è tale che anche la sua curiosità — curiosità di istituto — può essere messa a dura prova... Non ci sono nemmeno due ore per sedersi a tavolino per pensare alle cose. Ricordo di aver ascoltato una simpatica intervista televisiva del Presidente del Consiglio il quale, riferendosi a se stesso ed alla sua condizione di docente (« io insegno diritto e tu fai il giudice », fu lo scambio di battute con Riccardelli), parlava di tradimento dei chierici, forse con una nota di amarezza. La nota di ulteriore amarezza potrebbe essere la seguente: che non vi sia neppure tempo per studiare quelle cose per le quali il tradimento è stato consumato.

Questa « fatica » parte da più di una considerazione riconducibile alle funzioni istituzionali del Presidente del Consiglio, ed alle sue conseguenti responsabilità. Abbiamo parlato della legge n. 801 del 1977. Vi è la relazione, la famosa relazione ai sensi dell'articolo 11 di questa legge. L'ultima relazione, per il semestre 22 novembre 1979-22 maggio 1980 è stata trasmessa alla Presidenza delle Assemblee parlamentari il 23 maggio 1980, un mese dopo il colloquio Donat-Cattin-Cossiga. Sembra un po' difficile — capisco che è un argomento

probabilmente non troppo forte e decisivo; non è un « a fondo », per carità...; nessuno vuole farne, ma i dubbi debbono essere colti — pensare che un mese prima il Presidente del Consiglio ancora non sappia niente di niente. La relazione — si dice — la fanno gli uffici, gli esperti; sarà così, ma certo è che la firma l'onorevole Cossiga e la presenta lui alle Camere. Nella relazione si legge che in campo penale è stata anche considerata la possibilità di ottenere risultati, facendo leva su fattori di carattere psicologico. La relazione aggiunge che, sotto tale profilo, era stata valutata a suo tempo — quindi andiamo molto indietro nel tempo — dal comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza l'opportunità di previsione, poi tradotta in norma di legge, di un trattamento più favorevole per coloro che abbandonassero il campo terroristico e desero una concreta collaborazione alle forze dell'ordine ed alla magistratura.

Se così è, non si può non accogliere con stupore il discorso del Presidente del Consiglio che fa riferimento a quell'enorme flusso di informazioni che indubbiamente esiste, ma che non gli consente neppure di identificare nel ministro dell'interno la persona che gli ha riferito sulla famosa mappa: quel « qualcuno » che gli ha comunicato che si mormorava che qualcun altro avrebbe detto — mormorii di corridoio! — che ad un certo punto della mappa era collocato il figlio del senatore Donat-Cattin.

C'è un altro punto. Il 14 aprile 1980 il Presidente Cossiga svolge dinanzi alle Camere le comunicazioni del Governo. Dice egli, tra l'altro, che il Governo « intende considerare le più ampie possibilità di diminuzione di pena per i concorrenti nei delitti di terrorismo che si dissociano. A tal fine sarà posta allo studio anche una diversa disciplina del procedimento diretto alla grazia che, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato, preveda un ambito più ampio per la concessione della grazia ». Non entro nel merito di queste dichiarazioni. Un po' tutti abbiamo visto che poteva riscontrarsi in esse una sorta di *identikit*. Ad un certo punto si presen-

ta il primo titolare — giustamente è stato detto che Fioroni appartiene alla preistoria del terrorismo — di tale *identikit*. Sembra strano, allora, che il Presidente del Consiglio, per quanto dalla lettura di un verbale di interrogatorio sia possibile cercare di cominciare a ricostruire la personalità di un terrorista, non abbia ritenuto di trovare, nell'ambito di quelle due ore, almeno venti minuti per leggere quel documento, che rappresenta una prima conclusione pratica della discussione che da tempo si andava svolgendo.

C'è, comunque, la mappa. Sostiene Cossiga: « Mi tengono al corrente, ma per quella che può essere la mia responsabilità e la mia competenza. È chiaro che, se ci troviamo di fronte ad un caso eclatante di spionaggio, è certo che vengono a dirmelo ». Ebbene, siamo nella materia della sua competenza: e non è eclatante, politicamente, questo caso, posto che si trattava di un pettegolezzo generale, che se ne parlava da tempo nel partito e che, adesso, ne era coinvolto — purtroppo per lui — il vicesegretario del partito al quale lo stesso Presidente del Consiglio appartiene?

Ed allora, cos'è questa mappa del terrorismo? Lo abbiamo già detto: quando è avvenuto lo stralcio, come, dove, perché? Il Presidente del Consiglio deve sapere queste cose, le sa, noi abbiamo necessità assoluta e pregiudiziale di apprendere e di acquisirle, se necessario attraverso — appunto — la deposizione del ministro Rognoni.

Perché il Presidente del Consiglio ha taciuto, su questo punto, di fronte alla Commissione? Debbo essere chiaro e sereno fino in fondo: su questo punto il Presidente del Consiglio è reticente di fronte alla Commissione. Parliamo di rivelazione di segreti d'ufficio e non disponiamo della materia prima su cui lavorare e costruire questa fase di deliberazione. Pensiamo per un attimo alla fattispecie del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio, prevista dall'articolo 326 del codice penale. Il fatto materiale — e tanto ci interessa e deve bastarci — consiste nel rivelare notizie per così dire protette, nell'agevolarne

in qualsiasi modo la conoscenza o nel tenere un comportamento, positivo o negativo, che comunque faciliti al non autorizzato la cognizione della notizia. Il linguaggio normativo è avanzato! Vorrei aggiungere che si tratta di uno dei pochi casi in cui il codice penale prevede anche la figura dell'agevolazione colposa. Non succede sempre! Cosa si è voluto dire? Si è voluto dire che la necessità di tenere coperte queste notizie deve essere tutelata su tutta la linea: non ci si accontenta di punire il dolo, ma si persegue anche la rivelazione colposa.

Dico ciò (mi duole qui fare specifiche osservazioni di diritto penale, per lo schema che mi sono prefisso) per significare che c'è una intensità di tutela del bene protetto così forte e così avanzata che non può non ripercuotersi nella nostra valutazione; perché se la notizia viene data a mezza bocca, ma *intelligenti pauca*, anche questa è rivelazione. Su questo punto bisognerà poi fermarsi in un momento di considerazione.

Quindi, se dobbiamo valutare le domande e le risposte, dobbiamo conoscere necessariamente queste cose; e ci vogliono sei ore per conoscerle, tenendo anche presente che a questo punto l'argomento del discorso non era soltanto il figlio del senatore Donat-Cattin, ma il gruppo, quel gruppo che stava nel Veneto e che nel Veneto si predispondeva non si capisce bene a che cosa, ma certo non ad opere di bene. Quindi, la rivelazione non riguardava, in ipotesi, una infedeltà nella condotta da assumere pietisticamente — duole dire queste parole, ma un po' di colore non guasta a un certo punto —; ma riguardava un gruppo, e posto che Marco Donat-Cattin fosse stato al gioco, gli altri avrebbero potuto non starci, ma solo trarne profitto. Quindi la rilevanza, la gravità — come ho detto all'inizio e confermo — della vicenda emerge in tutta la sua terribile chiarezza.

Svolte ancora queste considerazioni, dico che tutti questi interrogativi non possono restare senza risposta ed essere soffocati, qualcuno ha detto « insabbiati », usando un termine caro, purtroppo amara-

mente caro, alla nostra gente. A questo proposito vorrei dire poche cose sull'anonimo, altrimenti dovrei anche intrattenermi sulla fine inquinante alla quale l'anonimo è stato destinato; ma questo non è in linea, lo capisco, con il rigore di questo dibattito.

All'anonimo personalmente non credo, lo debbo dire perché questo è il mio pensiero, anche se ciò dispiacerà al senatore Donat-Cattin. Se si fosse parlato di « soffiata », il senatore Donat-Cattin non avrebbe potuto invocare alcuna norma che gli consentisse di eccepire, di fronte ad una autorità, la fonte confidenziale, come dicono sommessamente i nostri bravi marescialli in tante occasioni. Infatti, se c'è la « soffiata » bisogna arrivare per lo meno all'ultimo anello della « soffiata » stessa; ma io non ci credo, e qui mi fermo, perché sarebbe comodo e non di buon gusto, in quanto l'unica fonte di prova è il senatore Donat-Cattin e noi non abbiamo mezzi di ulteriore accertamento da chiedere, se non indirettamente, attraverso altri riscontri. A questo punto, poi, dovrei immergermi nella letteratura dell'anonimo con tutte le possibilità ma perché non dirlo? Con tutti i rischi e le suggestioni che questa letteratura può indurre. Allora, vorrei indicare una serie di punti: 1) Donat-Cattin dice — lo dice e lo conferma in maniera sicura, certa, credibile — al Presidente del Consiglio di aver saputo da una « soffiata » che Peci avrebbe detto che il figlio è un esponente di Prima linea e che il gruppo di cosiddetti fuoriusciti è nel Veneto, e così via.

Donat-Cattin è talmente certo di questo ricordo che, quando depone davanti alla Commissione, dice, per giustificare la mancata smentita dell'incontro con il figlio a Pasqua — mi pare — del 1980, di aver incentrato tutto, davanti al giudice di Torino, « su questa storia di Cossiga »; quindi, si ricorda tanto di quello che dimentica di smentire quell'altro. La frase è testualmente questa: « Avendo incentrato la mia attenzione su questa storia di Cossiga », e dà il tono e l'impostazione al colloquio. Si dirà dopo che c'era la mappa, ci sarà la richiesta specifica.

C'è di più: Donat-Cattin, ad un certo momento, lamenta, di fronte alla Commissione, di sentirsi inquisito, lui e la sua famiglia: « Delle tante famiglie coinvolte in indagini sul terrorismo solo la mia è inquisita ». Interruzione del Presidente, che mi pare non afferri bene l'osservazione: « No, no, ma io mi riferisco ai giudici di Torino ». A questo punto dice testualmente: « Avendo riferito all'autorità, nella persona del Presidente del Consiglio, fin dal primo momento... un dato discutibile e incerto... » — salto qualche parola, perché non riesco a decifrare l'aggiunta a penna — « ...ma preoccupante, che riguardava mio figlio... ed avendo informato... non ho inteso prendere più alcun contatto con autorità preposte all'ordine pubblico, ritenendo di dovermi rendere disponibile soltanto a loro richiesta ed a quella della magistratura ».

Qual è dunque, a un certo punto, l'atteggiamento del senatore Donat-Cattin? « Non ho il dovere giuridico di fare certe cose, e quindi malamente mi inquisite, se di inquisizione si tratta; ma, posto che ho un dovere che va al di là, io questo dovere l'ho fatto fino in fondo, e non sono andato tanto a chiedere notizie, ma a riferire alla massima autorità del paese, al Presidente del Consiglio, queste notizie, che riguardano mio figlio e riguardano il gruppo ». Viene così conferito al fatto un carattere di formalità, tanto è vero che il senatore Donat-Cattin dice: « A questo punto sto a casa. Chiamatemi voi, se è necessaria ancora la mia audizione ». Figlio nei pasticci, figlio inguaiato; il succo del colloquio è questo.

Secondo punto: c'è una presa di contatto, c'è un'intelligenza tra i due, che appare molto chiara, tanto è vero che poi è il Presidente del Consiglio a dire di essersi sentito imbarazzato, di essersi messo sulla difensiva, e così via dicendo (dopo che sarà chiarita in Commissione tutta la vicenda del *tertium genus*, tra droga e criminalità comune, nel quale andava comunque collocata la sagoma di Marco Donat-Cattin). Questo *tertium genus* può essere quello dei fiancheggiatori; comunque, si tratta di un'area calda ed

estremamente sospetta. C'è la mappa, e così via dicendo; tanto che il Presidente del Consiglio ci tiene a sottolineare la sua consapevolezza precisa delle cose che può dire e di quelle che non si possono dire ad alcuno — ma nulla esclude che siano state dette! —, neanche davanti allo specchio; e questo anche per essere stato per due anni e mezzo ministro dell'interno, e per essersi sempre occupato (sono parole sue) di queste cose. E qui c'è il nodo della questione, che si incentra sul tipo di risposta: sulla domanda e sulla risposta si saldano i due presupposti e le due premesse.

Qui un discorso va fatto, perché, in sostanza, se ci fermiamo a lungo sull'interpretazione della frase, si può però ben dire che l'interpretazione autentica ce la fornisce proprio il Presidente del Consiglio, quando dice che « addebito specifico » vuol dire « ammazzato, sparato, sequestrato », o cose del genere; tanto che egli sente la necessità di commentare: « Sarà stato un *lapsus* ».

Allora, qui va fatto un rapido discorso. La risposta è allusiva a quel primo gradino dell'eversione e del terrorismo che è la banda armata: reato-mezzo, e così via; se ne è discusso molto. Vorrei soffermarmi brevemente su questo punto, perché mi pare che ci sia stato un tentativo di travisamento, fatto soprattutto da Felisetti e da Vernola, e accennato stamattina da Lapenta, di quanto ha detto Luciano Violante: addebiti specifici, fatti specifici; non esistono reati generici e reati specifici. Che cos'è questa storia, quindi?

Ebbene, chi ha fatto un po' di conti, in anni ormai lontani, soprattutto con i maestri di sistematica penale, con un certo filone della cultura giuridica tedesca, sa che questo si traduce nell'espressione di « adeguamento della fattispecie reale alla fattispecie legale oggettiva ».

Non voglio sforzarmi di interpretare Violante; però, debbo dire che di là c'è un tentativo molto abile ed insidioso di spostare i termini del problema.

Il 24 aprile 1980 Cossiga non può dire — perché non c'è — che esista un reato di banda armata contestato. Se ben ricor-

do, infatti, il primo mandato di cattura è del 7 maggio 1980, e poi seguono gli altri, per i fatti specifici; e più di uno.

C'è la mappa e la necessità di sentire quanto meno, insisto su questo, il ministro dell'interno. Che cosa c'è di fatto? C'è una organizzazione terroristica, che si chiama banda nel linguaggio del codice penale; banda armata di cui fa parte Marco Donat-Cattin. Non ci sono ancora reati contestati, non è stato dato ancora un *nomen iuris*; nel gergo dei corridoi si dice che non è stata ancora elevata rubrica. Questo è il punto, quindi non si vuol dire che c'è un reato generico, non un reato specifico; si vuol dire che c'è un fatto di reato; tanto è a conoscenza del Presidente del Consiglio, perché la qualificazione compete all'autorità giudiziaria.

C'è un fatto di reato e certo, poi, potrà seguirne una contestazione di reato.

Riguardo alla frase, devo dire che non ho mai saputo che l'ipotesi criminosa debba essere valutata con una rigidità che ci farebbe ritenere che l'uomo medio del diritto penale sia un manichino, senza possibilità di flessione alcuna e che tutto debba rientrare nel caso scolastico, che è scritto nei manuali. No, c'è una valutazione che riguarda le persone e le personalità dei protagonisti, il loro grado di cultura, quello della loro famiglia, della loro terra, della loro gente, del costume che loro appartiene.

Queste valutazioni vanno fatte perché se il Presidente Cossiga avesse avuto, dinanzi a sé, non un pastore della sua terra, quelli che vengono ritenuti analfabeti e che, invece, parlano quell'italiano così perfetto nel costruito e nel periodo, ma — voglio dirlo proprio io, non credo che mi nuoccia... — un contadino marchigiano, quello non avrebbe capito, forse, i termini di addebiti specifici e addebiti generici. Ma il senatore Donat-Cattin, anche se ci dice che non lo abbiamo mai visto nelle Commissioni giustizia, vivaddio se capisce, per la sua cultura e per la sua esperienza giuridica o non giuridica...! Questo è stato un *lapsus*, d'accordo; ma la politica è creazione del diritto, lei lo fa qui il diritto, senatore Donat-Cattin,

magari in altri settori, se non in quello normativo tipico. Ha la sua esperienza e dietro di sé quel tormento che riferisce quando parla — cito a memoria — dell'ora del lupo, che deve essere quella dalle cinque alle sei di mattina; è una frase che non mi è consueta.

A questo punto mi fermo, perché altrimenti ci si dirà, come ci è stato detto, forse giustamente, che non ci dobbiamo fondare sugli aggettivi, ma quante volte, ad esempio, sentiamo dire: questa è una estorsione sottile? Che bisogno c'è di usare gli aggettivi nella configurazione del reato? Se tutto risponde allo schema che ci viene insegnato all'università, allora è tutto semplice, ma altre volte tutto sta nella sottigliezza e nella valutazione delle circostanze concrete riferibili alla materialità, all'incontro degli elementi psicologici, e via dicendo.

Nel favoreggiamento basta che l'aiuto sia prestato rispetto ad un fatto di reato, tanto è vero che nel passato, mi pare con il codice Zanardelli, si aveva una unica fattispecie criminosa. Non è necessario, quindi, che sia già avvenuta la qualificazione giuridica del reato e nemmeno che siano iniziate le investigazioni, anzi si dice che è molto più pericoloso il reato, in questo secondo caso, perché, se le investigazioni non sono ancora iniziate, si dà il vantaggio e la possibilità di prevenirle e quindi una ulteriore possibilità di neutralizzarle. Il riferimento è ai fatti di reato e la risposta, in una certa misura da interpretare ma con sufficiente grado di chiarezza, è che qui ci sono dei fatti riferibili ad una ipotesi di reato; poi si vedrà il resto; tanto è vero che a questo si lega la frase successiva, che può essere sintomatica e rivelatrice rispetto alla prima. Dico che può essere, non dico che lo sia, però anche qui ho il forte convincimento che possa esserlo; se poi emergeranno dei fatti, come dire: qui sul mio tavolo ho la configurazione del fatto di banda armata, ma sul tavolo di Torino si sta mettendo in movimento il meccanismo di definizione giuridica di tale fatto.

Di questo non vorrei parlare più, anche se non posso esimermi dal rilevare

che è il senatore Donat-Cattin che dice: « A questo punto io ho capito che il Presidente del Consiglio è il Presidente del Consiglio, io conosco i limiti e le competenze che ha l'uomo che guida il Governo... ». Al di là di questi limiti, che egli dice di essere stato sul punto di superare (dice testualmente: « Ho persino avuto il dubbio di avere ecceduto nel porgli la domanda »), c'è l'altra parte di risposta; però ce ne è una parte, e una parte consistente. Alla fine, quel tremendo desiderio, di cui parla il senatore Donat-Cattin, che egli aveva di conoscere qualche cosa di più, non ci interessa più: rientra nella sua sfera privata e familiare.

E che cosa dice il Presidente Cossiga (questo è il terzo punto), secondo quanto riferisce il senatore Donat-Cattin? « Se poi emergessero dei fatti, credo che siamo d'accordo », eccetera. Cioè, guarda che ci sono questi fatti, te lo dico così un po' in chiave, ma poi può emergere qualche altro.

Il senatore Donat-Cattin, nella dichiarazione del 31 maggio, dice: « Cossiga raccomandò, ed io convenni, che, ove fatti fossero emersi... », « Vado a Torino, cerco mio figlio ».

Il Presidente del Consiglio dice qualche altra cosa: « Donat-Cattin, se poi emergesse qualcosa, credo tu sei d'accordo... », e questo è un passaggio molto delicato. Perché? Se l'onorevole Cossiga avesse chiuso rapidamente il discorso non dicendo nulla, se cioè avesse detto « guarda, io di questo non ti posso dire niente perché... », sarebbe stato un conto; ma è stato affermato, con un'altra abile manipolazione, che così avrebbe implicitamente risposto (ci è stato detto a mo' di anticipata contestazione nei nostri confronti, per addebitarci qualcosa che non ci è addebitabile). No, se il Presidente del Consiglio avesse chiuso rapidamente il discorso con un secco *no comment* (« senti, i pasticci di tuo figlio non sono cose che attengono all'esercizio dei doveri e delle funzioni della Presidenza del Consiglio, mi dispiace tanto, caro Donat-Cattin »); se avesse detto questo e poi l'altro avesse insistito « ma io ho un figlio nei guai »,

e via dicendo, forse l'aver detto « beh, se è nei guai, vedi tu » non avrebbe avuto una certa coloritura. Invece, qui c'è un consiglio, in ipotesi, un avvertimento che si salda con la prima frase.

Perché? Perché il Presidente Cossiga è in contrasto con se stesso: in un primo momento dice « Gli dissi, con il suo contemporaneo consenso », e quindi qui è d'accordo con il senatore Donat-Cattin, che riferisce al Presidente Cossiga questa frase; nel merito della frase, però, c'è un contrasto, perché il senatore Donat-Cattin dice « se emergesse qualcosa », mentre il Presidente del Consiglio dice « se ha dei conti non lo so, sono affari suoi ». Poi il contrasto si accentua, invece, nella titolarità e nella responsabilità della frase, perché il Presidente del Consiglio la attribuisce al senatore Donat-Cattin: « mi disse una cosa che mi turbò profondamente ». Quindi, se ne libera, lui non vuole assumersi la responsabilità di questa frase, forse (molto forse) pensando alla sua possibile saldatura con il discorso a mezza strada fatto prima. Anche questi sono dei punti essenziali!

Scusate, noi chiediamo un confronto. Ci è stato detto: « Ma, vedete, è la prova del fatto che non si siano messi d'accordo ». Ma anche nella decisione del confronto ci si regola con particolare riferimento alla personalità delle parti, ed è evidente che qui il confronto viene chiesto e sollecitato come uno strumento per dare a due personalità politiche la possibilità anche di una composizione delle loro versioni contrastanti, o la possibilità che prevalga l'una o l'altra delle due. Quindi, mi pare che questo sia uno strumento molto delicato, che non si può buttare via così, perché quel che è stato detto è stato detto.

Direi che c'è un altro punto che, sul piano della problematica e del dubbio, è decisivo: riguarda i raccordi temporali. Quando è stata detta la frase del senatore Donat-Cattin? « All'inizio », dice il senatore Donat-Cattin. « No, nel corso del discorso », dice il Presidente del Consiglio.

Mi si dirà: ma queste sono sottigliezze. No, la frase detta all'inizio è il famo-